

**Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento comunale
per la tutela dall'inquinamento acustico
(Piano Comunale di Classificazione Acustica)**

Quadro comparativo articoli oggetto di modifica

TESTO VIGENTE	PROPOSTA TESTO MODIFICATO
TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE (PERMANENTI)	
<p>Art. 3 - Campo di applicazione [...]</p> <p>G) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.</p> <p>Si raccolgono le prescrizioni di legge stabilite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 e da suoi decreti e regolamenti successivamente emanati od emendati. Detti provvedimenti sono elencati nel seguito. [...]</p>	<p>Art. 3 - Campo di applicazione [...]</p> <p>G) (<i>RIMOSSO</i>)</p> <p>Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi vigenti in materia di inquinamento acustico.</p> <p>Il presente Regolamento rimane efficace anche in presenza di norme sopravvenute, se non palesemente in contrasto con i suoi contenuti. [...]</p>
<p>Articolo 5 - Rumore esterno [...]</p> <p>C) I limiti di cui al comma 1 si applicano anche alle emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione. Si precisa che il rumore antropico prodotto dai clienti di locali pubblici, è competenza e responsabilità del gestore del locale. [...]</p>	<p>Articolo 5 - Rumore esterno [...]</p> <p>C) I limiti di cui alla lettera A) si applicano anche alle emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.</p>
<p>Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti</p> <p>A) Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ecc.), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:</p> <p>-Le attività di manutenzione di aree verdi private sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; nei giorni festivi ed al sabato, sono consentite dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; le attività si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.</p> <p>-Le attività di manutenzione di aree verdi private che si svolgono in periodi diversi da quelli stabiliti nel comma precedente sono oggetto di</p>	<p>(<i>RIMOSSO</i>)</p>

autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.

B) Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche (taglio erba, potatura, ecc.) e del suolo pubblico, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori deiservizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

-Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta.

-Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico che si svolgono in periodi diversi da quelli stabiliti nel comma precedente sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

-Le attività di pronto intervento sia in aree pubbliche che private sono sempre consentite senza specifica autorizzazione, anche in deroga ai limiti, per una durata effettiva non superiore alle 48 ore. Gli interventi per calamità naturali sono escluse da qualsivoglia limitazione sia oraria che emissiva e non necessitano di procedimento autorizzatorio di cui al presente Regolamento.

B-bis) Le attività agricole e forestali ordinarie con l'utilizzo di macchinari rumorosi quali trattori, trebbiatrici, irrigatori, motoseghe e simili, effettuate in tutto il territorio cittadino, purché svolte in maniera temporanea e quindi limitate nel tempo e/o legate ad ubicazioni variabili, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, qualora applicabili, senza necessità di esplicita richiesta.

C) Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

D) Per lo svolgimento dello spazzamento meccanico delle aree mercatali in orari diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.

E) Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE ed al D.Lgs. 262/2002 e s.m.i. in materia di emissione sonora, in condizioni di marcia ed utilizzo. Dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni sonore (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni).

Articolo 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

A) In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal D.P.C.M. 215/99 o successive integrazioni o modificazioni.

B) La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, i cambi di destinazione d'uso, le volture di licenze. Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere allegata alla richiesta stessa. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di previsione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della validità della licenza.

C) Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, è vietata, dalle ore 23.00 alle ore 9.00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private. Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.

D) Nell'ambito dei pubblici esercizi di

Articolo 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, ricadenti all'interno del D.P.C.M. 215/99 e s.m.i., quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal medesimo decreto.

somministrazione di alimenti e bevande è consentita la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, nelle giornate da domenica a giovedì fino alle ore 23.00. Nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali tale attività è consentita fino alle ore 24.00. Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o locale di pubblico spettacolo, avendo cura di impedire che l'emissione sonora superi i livelli previsti dalla norma e dalla normale tollerabilità (ex art. 844 C.C.).

E) ELENCO ZONE CITTADINE nelle quali è autorizzabile la deroga.

Si veda art. 13.

Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi (RIMOSSO)

A) Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma B dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00, in caso di violazione dei limiti.

B) I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995.

C) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

D) A seguito di accertamento di inadempienze reiterate di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento

della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

E) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

F) Qualora gli importi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere, facenti riferimento sia alla L. 447/1995 e s.m.i. che, più in generale, alla vigente normativa in materia di tutela all'inquinamento acustico, subiscano variazioni, gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di dar luogo a modifiche dello stesso.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 11 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

A) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;

B) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;

C) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

D) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;

E) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Articolo 9 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ai sensi della L.R. 16/2007 (inferiori o uguali a 59 giorni per anno solare, art. 2 L.R. 29/05 e smi) ovvero in movimento, di seguito elencate in modo indicativo e non esaustivo:

A) attività di intrattenimento o spettacolo, esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività permanente o stagionale di somministrazione di alimenti o bevande in sede fissa, artigianali-alimentari in sede fissa o attività commerciali di vendita;

B) attività di intrattenimento o spettacolo che non rientrano nella tipologia descritta all'art. 9 lettera A.

Le manifestazioni temporanee sopra indicate, ai punti A e B, sono soggette ad autorizzazione in deroga acustica quando i valori emissivi ed immissivi generati dall'evento risultino superiori ai limiti di cui alla L. 447/95;

nel caso in cui le manifestazioni temporanee sopra indicate abbiano carattere di imprenditorialità, necessitano anche di autorizzazione ai sensi del TULPS, oltre che di autorizzazione acustica. Si definiscono come tali ove sussista almeno uno dei seguenti caratteri:

- pagamento di un biglietto d'ingresso
- maggiorazione del prezzo delle consumazioni
- pubblicità dell'evento
- spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature

	<ul style="list-style-type: none"> • ballo organizzato <p>C) manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore in movimento (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga acustica e comunque nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (Regolamento "Movida");</p> <p>D) gli eventi caratterizzati esclusivamente dal parlato (convegni, dibattiti e similari) non necessitano di autorizzazione acustica ai sensi del presente regolamento.</p>
<p>Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga</p> <p>A) Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate, a seconda del tipo di attività, come riportato di seguito:</p> <p>-Senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;</p> <p>-A seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo quanto previsto dall'"APPENDICE_MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO" o dall'"APPENDICE_CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI, eventualmente integrata da valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.</p> <p>B) Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, ecc., così come previsto al primo puntato della lettera A).</p> <p>C) L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.</p> <p>D) Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di</p>	<p>Articolo 10 - Autorizzazioni in deroga</p> <p>A) Tutte le attività di cui al precedente art. 9 sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga, nei casi di possibile superamento dei limiti di cui alla L. 447/95;</p> <p>B) L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. Inoltre esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale (componenti tonali, impulsivi ecc.), qualora previsti dalla normativa;</p> <p>C) Le autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore rilasciate ai sensi del presente Regolamento, consentono il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività;</p> <p>D) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio delle attività. Il modulo di richiesta di autorizzazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trieste;</p> <p>E) qualora si evidenziasse il non rispetto dei criteri del presente Titolo, mediante accertamento, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale di prevedere prescrizioni aggiuntive, modifiche o revoca delle autorizzazioni già rilasciate;</p> <p>F) in caso di applicazione di sanzioni accessorie ex art. 10 del TULPS, per esclusive questioni inerenti le tematiche acustiche, contestualmente si procederà alla revoca di eventuali autorizzazioni in deroga acustica già rilasciate e in vigore, intestate al soggetto sanzionato; nei</p>

<p>motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.</p> <p>E) Le autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore rilasciate ai sensi del presente Regolamento, consentono il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.</p> <p>F) Tutte le attività di cui al punto a) dell'articolo 11 sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.</p> <p>G) Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.</p> <p>H) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività.</p> <p>I) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate, per la fattispecie che ricorre, in</p> <p>APPENDICE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO alla voce "Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni" o alla voce "Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi", del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.</p>	<p>successivi sei mesi dall'accertamento della violazione, inoltre, non sarà possibile chiedere, da parte dello stesso soggetto, nuove autorizzazioni della stessa natura.</p>
<p>Articolo 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee</p> <p>A) Le attività di cui all'articolo 11, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi preferibilmente solo nei siti individuati nel seguito.</p> <p>A-bis) Fermi restando i siti di cui ai successivi punti viene demandata alla Giunta Municipale, mediante approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione di ulteriori siti ove svolgere - in deroga ai limiti acustici -</p>	<p>(RIMOSSO)</p>

manifestazioni, fiere, trattenimenti e spettacoli, sagre paesane ed eventi simili, compresa l'indicazione del periodo temporale e dell'orario di deroga acustica.

B) Le attività possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1, con le modalità indicate nel presente Regolamento.

ELENCO ZONE CITTADINE nelle quali è autorizzabile la deroga.

- VIA DI PROSECCO AD OPICINA

- VIA NAZIONALE AD OPICINA

- STRADA PER VIENNA AD OPICINA

- PIAZZALE MONTE RE

- BOSCHETTO

- EX OPP

-PIAZZA DELLA REPUBBLICA

- VIA MONTORSINO

- VIA GIUSTI

Deroghe ammesse per 20 eventi per anno solare.

Area definita tra:

via Machiavelli, via F. Filzi, San Spiridione, del Teatro Romano, area di Cavana che sale fino ad arco di Riccardo, linea retta a via dell'Università, del Promontorio, Riva Grumula fino al varco di ingresso del Porto Franco nuovo, dritto alla Diga foranea, l'area si chiude su via Machiavelli.

Deroghe ammesse per 6 mesi all'anno, da maggio ad ottobre.

- PINETA DI BARCOLA

Deroghe ammesse per 4 mesi da giugno a settembre, oltre 20 giorni di eventi nel corso dell'anno.

Deroghe su tutto il territorio cittadino:

31 dicembre e 1 gennaio;

periodo di Carnevale 6 giorni;

31 ottobre detto Halloween

3 giorni per svolgimento Bavisela

Termine deroga ad ore 1,00 del giorno successivo

Eventuali ulteriori deroghe potranno venire disposte con provvedimento Sindacale in

occasione di particolari eventi.	
Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni	Articolo 11 - Orari e durata delle manifestazioni
<p>A) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 6:00 alle ore 24:00 e dalle 0:00 alle 1:00, salvo diversa indicazione al punto precedente. Qualora, sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole, lo svolgimento delle attività sia necessario in orari al di fuori di quelli sopracitati, il richiedente la deroga dovrà attenersi alle disposizioni di cui al presente regolamento e nei limiti di un massimo di 10 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.</p>	<p>A) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera A) in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (Regolamento "Movida") per un massimo di 6 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi;</p>
<p>B) In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco riportato in Appendice possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.</p>	<p>B) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera B) in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (Regolamento "Movida"), nel medesimo sito, per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco nell'anno solare, anche non consecutivi. Per sito si intende il luogo individuato dalla relativa toponomastica (nome località, via, piazza ecc). Nel caso di assi viari di dimensioni superiori a 400 metri lineari, a partire dal civico 1;</p>
<p>C) Le generiche attività esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni, ecc. possono essere autorizzate per un massimo di 14 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.</p>	<p>C) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera B) in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, organizzate in impianti sportivi in possesso di autorizzazione ex art 80 del TULPS, può essere autorizzato nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (Regolamento "Movida") senza limite di giorni nell'anno solare;</p>
<p>D) Le attività di cui al comma c), per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana. Le attività di cui al comma b), per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 5 giorni ogni settimana.</p>	<p>D) Le attività di cui all'art. 9 lettera A) per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana. Le attività di cui all'art. 9 lettera B), per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 5 giorni ogni settimana.</p>
Articolo 15 - Limiti di immissione sonora	Articolo 12 - Localizzazione di aree a prevalente vocazione per eventi musicali
<p>A) L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.</p>	<p>Viene demandata alla Giunta Municipale, mediante approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione di aree a</p>

B) L'autorizzazione in deroga esclude sempre prevalente vocazione per eventi musicali, anche l'applicazione dei fattori correttivi del rumore in previsione di estensioni di orario o di ambientale qualora previsti dalla normativa. emissioni acustiche, di cui al presente Regolamento ed al Regolamento "Movida".

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi (RIMOSSO)

A) Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma b dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

B) I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995.

C) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

D) A seguito di accertamento di inadempienze reiterate di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

E) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

F) Qualora gli importi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere, facenti riferimento sia alla L. 447/1995 e s.m.i. che, più in generale, alla vigente normativa in materia di tutela all'inquinamento acustico, subiscano variazioni,

gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di dar luogo a modifiche dello stesso.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga

A) Le generiche attività di qualsiasi durata di cui articolo 17, comma.a), per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.

B) Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 20 della L.R. 16/2007, lo svolgimento delle attività di cui articolo 17, comma.a), può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

C) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

D) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

E) I lavori edili di cui articolo 17, comma.b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito: il rappresentante legale dell'impresa dovrà avanzare domanda di deroga, specificando le attività previste ed i relativi tempi.

F) Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che, in occasione di determinate lavorazioni rumorose, sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione. Tale attestazione deve sempre

Articolo 14 - Autorizzazioni in deroga

A) Le generiche attività di qualsiasi durata di cui articolo 13 per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento;

B) Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 20 della L.R. 16/2007, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività;

C) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose da derogare;

D) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali possibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato;

E) l'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. Inoltre esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale (componenti tonali, impulsivi ecc.), qualora previsti dalla normativa.

F) in caso di cantieri di elevata complessità o particolarmente impattanti (lavorazioni notturne, prossimità ricettori sensibili, componenti tonali), oltre alla facoltà di poter richiedere come documento integrativo specifica valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, il Comune si avvarrà della facoltà di richiedere parere tecnico preventivo ad ARPA-FVG, il cui costo verrà addebitato al richiedente.

essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Articolo 19 - Orari e limiti di immissione sonora (RIMOSSO)

Il limite assoluto da non superare di norma (come Leq) nel periodo derogato, è pari a 80 dB(A), con autorizzazione in deroga. In questo regime autorizzativo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il valore massimo della deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'effettuazione di misure di controllo a cantiere attivo, con oneri a carico del gestore delle sorgenti sonore.

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi (RIMOSSO)

A) Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma b dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

B) I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995.

C) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a

Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

D) A seguito di accertamento di inadempienze reiterate di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

E) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

F) Qualora gli importi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere, facenti riferimento sia alla L. 447/1995 e s.m.i. che, più in generale, alla vigente normativa in materia di tutela all'inquinamento acustico, subiscano variazioni, gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di dar luogo a modifiche dello stesso.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI EDILIZI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, DIA od altri equivalenti, ed i permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

A) Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

B) La predisposizione di una Valutazione di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio

Articolo 16 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti edilizi: SCIA, PdC o altri equivalenti ed i permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Progetto acustico.

Articolo 17 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

A) Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

B) La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai

<p>di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività di seguito indicate nella l. 447/95:</p> <p>a) opere soggette a V.I.A. e a valutazione di incidenza;</p> <p>b) aeroporti, avio superfici, eliporti;</p> <p>c) strade;</p> <p>d) discoteche;</p> <p>e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;</p> <p>f) impianti sportivi e ricreativi;</p> <p>g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;</p> <p>h) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;</p> <p>i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);</p> <p>j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.</p> <p>C) La Valutazione di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'Art.2 della Legge 447/1995.</p>	<p>fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate dall'art. 8 della L. 447/1995 e s.m.i, dall'art. 28 della L.R. 16/2007 e s.m.i., dalla D.G.R. 2870/2009 e da ulteriori norme sopravvenute.</p>
--	---

Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

A) La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione di singole unità abitative, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole ed asili di ogni genere e grado;
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui b), c), d), e), f), g), comma b), art. 23 del presente Regolamento.

B) I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore;

Articolo 18 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

A) La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie previste dall'art. 8 della L. 447/1995 e s.m.i, dall'art. 28 della L.R. 16/2007 e s.m.i., dalla D.G.R. 2870/2009 e da ulteriori norme sopravvenute;

sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

C) Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire. Deve inoltre essere prodotta Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici mediante collaudo acustico finale della struttura edilizia e dei suoi componenti ed impianti attestante il rispetto dei minimi livelli normativi (alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) dei requisiti acustici in opera.

D) La documentazione previsionale di cui al comma a) deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

E) Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ente di controllo, la documentazione di cui al comma A), anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Art. 18bis - Progetto acustico

Relazione Conclusiva del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

A) La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria per verificare che la progettazione tenga conto dei detti requisiti.

B) La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera. Il documento dovrà contenere il collaudo sperimentale della singola u.i. od un campione statisticamente significativo del totale. Il collaudo dovrà essere eseguito da Tecnico competente.

C) I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da calcoli e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica

I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e da ulteriori norme sopravvenute.

ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M.05 /12/97 o sue integrazioni o modificazioni.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti gli edifici soggetti ad una forma di autorizzazione.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni e come facciate si intendono gli elementi di divisione verso spazi esterni aperti da almeno un lato.

Se nell'edificio sono presenti impianti tecnici od altre sorgenti sonore i progetti devono inoltre essere corredati da Documentazione di previsione di impatto acustico, firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

D) In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, anche per uno solo degli elementi edilizi normati, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, con la quale si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o da sue successive integrazioni o sostituzioni.

E) La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

F) si ricorda che gli stabili industriali sono esentati dal rispetto dei requisiti acustici, non dalla presentazione di valutazione d'impatto acustico e Valutazione previsionale di clima acustico. I documenti devono essere presentati quando è nota l'attività che si svolgerà.

Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo (RIMOSSO)

A) La documentazione previsionale di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di

Inizio Attività.

B) La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 25, comma B) deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

C) La mancata presentazione della documentazione di cui al comma A è causa di diniego dell'autorizzazione per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

D) L'Amministrazione si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

E) Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

F) L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, fa effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

G) In caso di controlli, sarà richiesta, a corredo della documentazione di cui al comma A del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Articolo 27 - Sanzioni

A) Si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della L.447/95.

(RIMOSSO)

B) È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

-Articolo 28 - Risanamento e pianificazione

A) Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

B) Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

C) In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 19 - Risanamento e pianificazione

A) Le competenze in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso i PUT ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";

B) Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 e smi e da ulteriori norme sopravvenute. Gli strumenti di attuazione devono includere una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, di cui all'art. 17.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Sanzioni

Impregiudicati eventuali procedimenti penali per le sanzioni amministrative dovute al superamento limiti acustici o per mancanza di atti autorizzatori dell'intero presente Regolamento si rimanda alla L. 447/1995 ed alla normativa di settore vigente.

Articolo 30 - Disciplina dei controlli

Aspetti generali:

Il comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di Polizia Locale e dell'ARPA, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Segnalazione esposti:

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio di Polizia Locale, che ne informa l'Ufficio Tecnico.

Articolo 22 - Disciplina dei controlli

Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento degli Organi di Vigilanza preposti.

Provvedimenti restrittivi:

Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi

Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente

APPENDICE

(RIMOSSO)

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO

A) Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'Art. 12 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Ambiente e con gli Organi di controllo (A.S.L., A.R.P.A. o Corpo di Polizia Locale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

B) Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal legale rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni

A) Programma dettagliato della manifestazione

recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).

B) Planimetria in scala (1:1000 o 1:2000) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

C) Descrizione delle sorgenti sonore e **dei valori di emissione sonora** (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).

D) Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi

A) Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., comprendente:

B) Stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;

APPENDICE _CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

A) Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'Art.17 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

a) ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del

legale rappresentante;

b) ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;

c) generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Ambiente e con gli Organi di controllo (A.S.L., A.R.P.A. o Corpo di Polizia Locale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga; d) elenco numerato della documentazione allegata.

B) Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

A) Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo.

B) Planimetria in scala (1:1000) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

C) Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

D) Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

A) Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di un

tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, Allegato A) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.